

CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA ORESTANO S.R.L. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE CONCERNENTI ACCERTAMENTI DI BATTERIOLOGIA CLINICA

Premesso che:

- la Casa di Cura Orestano s.r.l. con nota prot. n. 65/2026 del 27 febbraio 2026, inviata a mezzo pec, introitata al prot. gen.le dell'Azienda, in data 02 marzo 2026, ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di voler valutare la possibilità del rapporto convenzionale già precedentemente garantito, volto a regolamentare le prestazioni sanitarie concernenti accertamenti di batteriologia clinica da espletarsi in favore della stessa.

Atteso che:

- l'art. 43 e, segnatamente, il combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenza o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse;
- tutte le condizioni delle citate disposizioni sussistono nella fattispecie in esame;
- l'Azienda ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta ed intende garantire le prestazioni per il tramite della propria U.O. Microbiologia e Virologia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

La Casa di Cura Orestano S.R.L. di Palermo P./IVA n. 00295440820 con sede legale Palermo - Via Pietro D'Asaro, 48 nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig.ra Beatrice Cerruti, nata a Milano il 13/01/1926 domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente Casa di Cura*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo – Via del Vespro, 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari nata a Palermo il 31/10/1962 domiciliata per la carica presso la sede (*di seguito anche semplicemente A.O.U.P.*).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa il Laboratorio dell'U.O. Microbiologia e Virologia, individuata quale Struttura erogatrice delle prestazioni richieste (*di seguito anche U.O. erogante*) concernenti accertamenti di batteriologia clinica relative al "percorso diagnostico di laboratorio per le infezioni di protesi articolari e mezzi di osteosintesi" finalizzato all'approccio terapeutico, meglio identificate nell'allegato 1, su campioni biologici prelevati ed inviati a cura della predetta Casa di Cura.

Art. 2 – NATURA DELLA CONVENZIONE

L'attività professionale richiesta sarà connaturata quale attività istituzionale dell'U.O erogante e dovrà essere eseguita durante l'orario di servizio dal personale coinvolto, rientrando la stessa tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura d'appartenenza.

Art. 3 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

I campioni biologici saranno recapitati presso il laboratorio dell'U.O. erogante, carico della Casa di Cura che provvederà al trasporto degli stessi, con oneri a proprio carico, conformandone le modalità in base a quanto disposto dalla normativa specifica in materia. L'invio dei suddetti campioni, avverrà secondo specifiche procedure che saranno concordate e definite tra i Responsabili dei Servizi interessati.

Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni tali da compromettere la validità del risultato stesso verrà rifiutato dall'U.O. incaricata di eseguire le prestazioni.

L'Azienda garantisce che i propri locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

ART. 4 - CONSEGNA DEI REFERTI

Il referto verrà trasmesso/consegnato con modalità che verranno stabilite tra le parti, entro e non oltre 5-6 giorni dall'avvenuta consegna del campione in condizioni idonee all'esecuzione delle indagini, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

La Casa di Cura, comunica che l'indirizzo mail al quale dovranno essere trasmessi i referti sono i seguenti: geraci@casadicureorestano.it e info@casadicureorestano.it.

L'U.O. erogante comunica che l'indirizzo mail al quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni sono i seguenti: referti microbiologia@policlinico.pa.it e microbiologia@policlinico.pa.it.

ART. 5 - REFERENTI

L'A.O.U.P. comunica che, per quanto concerne i contenuti sanitari dell'accordo i referenti individuati sono: dott.ssa Rita Immordino e dott.ssa Roberta Virruso.

La Casa di Cura comunica che il proprio referente per i contenuti sanitari è il Responsabile del Laboratorio Centralizzato dott. Claudio Vitale.

Art. 6 – CORRISPETTIVI

La Casa di Cura s'impegna a corrispondere all'A.O.U.P., a fronte delle prestazioni erogate (All. 1), i corrispettivi stabiliti dal vigente Tariffario per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e consulenze della Regione Siciliana in vigore durante il periodo di esecuzione dei rapporti. Eventuali modifiche al suddetto tariffario in aumento o in diminuzione del compenso stabilito, che l'AOUP è tenuta a recepire per effetto di una eventuale successiva disposizione normativa della Regione Siciliana, si intenderanno immediatamente accolte e avranno effetti anche retroattivi risalenti alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

ART. 7 - DOMICILIAZIONE BANCARIA

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

ART. 9 – PRIVACY

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

L'AOUP è tenuta a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o documenti di cui fosse venuta a conoscenza in dipendenza dall'esecuzione della presente Convenzione, attenendosi alle disposizioni di Legge applicabili in materia ed ai principi della deontologia professionale. Il medesimo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e della documentazione a corredo che restano di proprietà della Casa di Cura e che non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'Azienda. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.q.* di titolare del trattamento provvederà, con separato atto, alla designazione dell'AOUP, quale Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;

- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Boris La Corte.

La Casa di Cura comunica che il DPO in ambito aziendale è l'Avv. Stefano Rigano.

ART. 10 – VALIDITÀ

La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

Le parti convengono che, vengono fatte salve eventuali prestazioni rese nelle more della definizione degli accordi.

Art. 11 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà fruttodi specifici accordi tra le Parti contraenti.

Art. 12 – CLAUSOLE DI PARITÀ

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. La stessa è assolta integralmente dalla parte richiedente.

Per la Casa di Cura Orestano s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig.ra Beatrice Cerruti

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari